

Codice A1603B

D.D. 5 marzo 2021, n. 109

D.G.R. n. 7 - 2914 del 26 febbraio 2021 - Definizione di criteri, modalità e termini per la presentazione di documentazione tecnico-amministrativa per la proposta di finanziamento al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ai fini della bonifica dei siti contaminati orfani ai sensi del Decreto ministeriale n. 269 del 29.12.2020.



ATTO DD 109/A1603B/2021

DEL 05/03/2021

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1603B - Servizi ambientali**

OGGETTO: D.G.R. n. 7 - 2914 del 26 febbraio 2021 - Definizione di criteri, modalità e termini per la presentazione di documentazione tecnico-amministrativa per la proposta di finanziamento al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ai fini della bonifica dei siti contaminati orfani ai sensi del Decreto ministeriale n. 269 del 29.12.2020.

La Dirigente

Premesso che:

La parte IV, Titolo V, del D.Lgs. 152/2006 disciplina la materia della bonifica dei siti contaminati, basata sul principio comunitario secondo il quale "chi inquina paga".

Al fine di consentire l'esecuzione delle attività di bonifica dei siti contaminati laddove non intervengano i responsabili della contaminazione, la normativa nazionale ha disposto, con l'art. 250 del D.Lgs. 152/2006, che la Pubblica Amministrazione realizzi le procedure e gli interventi di cui all'art. 242 del decreto stesso, in danno dei soggetti obbligati, qualora i soggetti responsabili della contaminazione non provvedano direttamente ovvero non siano individuabili e non provvedano né il proprietario del sito né altri soggetti interessati.

Inoltre, al fine dell'esecuzione degli interventi in sostituzione ed in danno da parte della Pubblica Amministrazione, la L. 145/2018 ha previsto, all'art. 1, comma 800, che il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare adotti un programma nazionale finalizzato all'assegnazione di risorse finanziarie per interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti di competenza pubblica e dei siti di interesse nazionale.

Il citato art. 1, comma 800, della L. 145/2018 ha previsto, in particolare, un programma di intervento per la bonifica dei siti contaminati cosiddetti "orfani", per i quali non sia stato avviato il procedimento di individuazione del responsabile della contaminazione ai sensi dell'articolo 244 del D.Lgs. 152/2006, nonché, in ogni caso, per interventi urgenti di messa in sicurezza e bonifica di siti contaminati.

Il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 269 del 29 dicembre 2020, emanato in attuazione del citato art. 1, comma 800, della L. 145/2018, ha definito

un sito inquinato "orfano" qualora:

- non e' stato avviato o si e' concluso il procedimento di cui all'art. 244 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero di cui all'art. 8 del decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471, per il quale il responsabile dell'inquinamento non e' individuabile o non provvede agli adempimenti previsti dal titolo V, parte quarta, del medesimo decreto legislativo, ovvero agli adempimenti previsti dal decreto ministeriale 1° marzo 2019, n. 46, e non provvede il proprietario del sito ne' altro soggetto interessato;
- i soggetti di cui agli articoli 242 e 245 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo avere attivato le procedure previste dal titolo V, parte quarta, del medesimo decreto legislativo, non concludono le attività e gli interventi.

Con lo stesso decreto è stata effettuata la ripartizione delle risorse in favore delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano per gli interventi sui siti orfani, prevedendo l'assegnazione di € 6.815.788,93 in favore della Regione Piemonte.

Il decreto ministeriale n. 269 del 29 dicembre 2020 prevede che le risorse siano trasferite ai soggetti beneficiari dopo l'individuazione dei siti orfani, dell'area oggetto di contaminazione e della tipologia di intervento da eseguire e precisa che tali elementi siano comunicati da ciascuna Regione e Provincia autonomia al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al fine della stipula di uno o più Accordi; lo stesso decreto prevede che nell'ambito degli Accordi siano specificamente individuate le risorse da trasferire in relazione a ciascun intervento nonché le modalità di attuazione degli stessi, i soggetti pubblici che agiscono ex officio, le modalità di erogazione delle risorse e di rendicontazione delle spese.

L'art. 4 del decreto ministeriale del 29 dicembre 2020 stabilisce che ciascuna Regione e Provincia autonoma provvede, secondo i propri criteri e coerentemente con le previsioni e pianificazioni rispettivamente già adottate in materia di bonifiche, all'individuazione dei siti orfani per i quali gli interventi oggetto del decreto risultano prioritari in riferimento al rischio ambientale e sanitario connesso.

Al fine di pervenire all'individuazione di un primo elenco di interventi che potranno essere proposti al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per l'assegnazione di risorse nella fase iniziale del programma di cui all'art. 1, comma 800, della L. 145/2018, con deliberazione n. 7 - 2914 del 26 febbraio 2021 la Giunta regionale ha demandato alla Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio l'avvio di una ricognizione degli interventi ed attività da realizzare sui siti orfani, tenendo conto di criteri di ampia partecipazione del territorio e di trasparenza, nonché della pronta disponibilità delle Amministrazioni competenti all'esecuzione degli interventi.

Con la citata deliberazione è stato inoltre specificato che gli esiti della ricognizione potranno essere considerati per supportare la richiesta di risorse finanziarie nell'ambito della programmazione del Fondo di Coesione e Sviluppo 2021-2027 avviata dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, nonché per l'aggiornamento di atti di pianificazione regionale.

La D.G.R. n. 7 - 2914 del 26 febbraio 2021 ha demandato alla citata Direzione regionale la definizione dei criteri, delle modalità e dei termini, per la trasmissione, da parte delle Amministrazioni provinciali e dalla Città Metropolitana di Torino, in analogia alle modalità previste dall'art. 16 della L.R. 42/2000, della documentazione tecnico-amministrativa relativa agli interventi di messa in sicurezza, caratterizzazione, progettazione e bonifica dei siti inquinati orfani.

Tenendo conto delle indicazioni fornite dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 7 - 2914 del 26 febbraio 2021 la ricognizione dei siti orfani e, conseguentemente, la destinazione delle risorse finanziarie previste dal decreto ministeriale del 29 dicembre 2020, dovrà essere prioritariamente rivolta ai siti di competenza provinciale e comunale, considerato che per la bonifica delle aree ricadenti nelle perimetrazioni dei siti di interesse nazionale la normativa pone in capo al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare la competenza finanziaria ed amministrativa.

Nella stessa deliberazione, ai fini della valutazione degli interventi e delle attività da proporre per il finanziamento, è stato precisato che:

- per il calcolo dei punteggi di priorità si farà riferimento all'indice di rischio valutato secondo il

metodo Arpa Piemonte di cui alla L.R. 42/2000, ferma restando la priorità dei progetti approvati di messa in sicurezza d'emergenza;

- le attività di sola progettazione rivestiranno minore priorità rispetto alla realizzazione dei progetti approvati di bonifica, messa in sicurezza permanente e di piani di caratterizzazione.

Per quanto riguarda la tempistica per la ricognizione, considerato che la deliberazione di Giunta ha previsto che questa venga realizzata in tempi rapidi, garantendo la tempestiva stipula di un primo Accordo di Programma, anche alla luce della richiesta del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota prot. n. 11025 del 3 febbraio 2021, si ritiene di individuare il termine del 16 aprile 2021 per la presentazione della documentazione tecnico-amministrativa da parte delle Province e della Città Metropolitana di Torino, secondo le specifiche ed i contenuti disciplinati dagli allegati 1, 2 e 3 alla presente determinazione dirigenziale.

Come specificato nell'allegato 1, in considerazione della tempistica prospettata dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare che non consente da subito la raccolta di tutti gli elementi tecnico-amministrativi per l'esecuzione di ulteriori attività sui siti orfani, che potranno essere oggetto di finanziamento da parte del Ministero stesso nell'ambito di integrazioni all'attuale dotazione del programma, le Amministrazioni Provinciali e la Città Metropolitana di Torino sono invitate a trasmettere le informazioni relative ad altri interventi secondo il format previsto dal Ministero ed indicato nell'allegato 3.

E' inoltre opportuno rimarcare che nella documentazione che verrà trasmessa in risposta al presente provvedimento dirigenziale venga indicato il CUP ove già disponibile, in quanto elemento imprescindibile per la stipula degli Accordi di Programma per il finanziamento degli interventi.

Tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- la L.R. 42/2000 "Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati (articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, da ultimo modificato dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426). Approvazione del Piano regionale di bonifica delle aree inquinate. Abrogazione della legge regionale 28 agosto 1995, n. 71";
- il D.Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale";
- la L. n. 241/1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- il D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- la Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- la D.G.R. n. 37-1051 del 21 febbraio 2020 "Approvazione Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza per gli anni 2020-2022."

DETERMINA

- di avviare, in attuazione della D.G.R. n. 7 - 2914 del 26 febbraio 2021 una ricognizione dei siti orfani inquinati, come definiti dall'art. 2 del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 269 del 29 dicembre 2020, al fine di pervenire all'individuazione di

un primo elenco di interventi che potranno essere proposti per il finanziamento nell'ambito degli Accordi di Programma da stipulare con il Ministero stesso;

- di approvare a tal fine i criteri e le modalità contenute negli allegati 1, 2 e 3, costituenti parte integrante del presente provvedimento, per la trasmissione, da parte delle Amministrazioni provinciali e dalla Città Metropolitana di Torino, della documentazione tecnico-amministrativa relativa agli interventi di messa in sicurezza, caratterizzazione, progettazione e bonifica dei siti inquinati orfani;
- di stabilire il termine del 16 aprile 2021 per la presentazione della documentazione tecnico-amministrativa da parte delle Province e della Città Metropolitana di Torino, secondo le indicazioni contenute negli allegati 1, 2 e 3 alla presente determinazione dirigenziale.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione sulla sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi dell’articolo 26, comma 1, del D.Lgs. 33/2013.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale 22/2010.

LA DIRIGENTE (A1603B - Servizi ambientali)
Firmato digitalmente da Paola Molina

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. Allegato_1.pdf
2. Allegato_2.pdf
3. Allegato_3.pdf



Allegato

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

CRITERI, MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DI DOCUMENTAZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA PER LA MESSA IN SICUREZZA, CARATTERIZZAZIONE, PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI BONIFICA, MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE E RIPRISTINO AMBIENTALE DI SITI INQUINATI NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 800 DELLA L. 145/2018 E DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO DEL 29 DICEMBRE 2020 "PROGRAMMA NAZIONALE DI FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI DI BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE DEI SITI ORFANI"

FINALITÀ

La documentazione tecnico-amministrativa oggetto della presente procedura è finalizzata all'individuazione di un elenco di interventi che potranno essere proposti al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per l'assegnazione di risorse in una prima fase del programma di cui all'art. 1, comma 800, della L. 145/2018 e del decreto ministeriale n. 269 del 29 dicembre 2020 "*Programma nazionale di finanziamento degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani*".

La documentazione indicata nel seguito tiene conto delle informazioni che il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare richiede alle Regioni e Province Autonome per addivenire all'individuazione degli interventi ed al loro finanziamento.

SOGGETTI AMMISSIBILI ALLA RICHIESTE DI FINANZIAMENTO

Per quanto previsto dalla normativa statale e regionale, sulla base della documentazione tecnico-amministrativa trasmessa potranno essere proposti per il finanziamento interventi ed attività di competenza delle Amministrazioni comunali, delle Province e della Città Metropolitana di Torino nel cui territorio sia presente un sito inquinato ai sensi del D.Lgs. 152/2006 per il quale sussistano le condizioni di cui all'art. 2 del citato decreto.

Nel caso, in cui, ai sensi dell'articolo 3 lettera f) della L.R. 42/2000, l'intervento interessi il territorio di più Comuni, beneficiari dei finanziamenti sono le Amministrazioni provinciali/Città Metropolitana di Torino

CONDIZIONI DI AMMISSIONE DEGLI INTERVENTI

Saranno valutate le proposte di finanziamento degli interventi di competenza delle Amministrazioni di cui al punto precedente e per i quali sussistano le condizioni previste dall'art. 2 del decreto ministeriale del 29 dicembre 2020 :

- a) il sito potenzialmente contaminato in cui non è stato avviato o si è concluso il procedimento di cui all'articolo 244 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero di cui all'articolo 8 del decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471, per il quale il responsabile dell'inquinamento non è individuabile o non provvede agli adempimenti previsti dal titolo V, parte quarta, del medesimo decreto legislativo, ovvero agli adempimenti previsti dal decreto ministeriale 1 marzo 2019, n. 46, e non provvede il proprietario del sito né altro soggetto interessato;
- b) sito rispetto al quale i soggetti di cui agli articoli 242 e 245 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo avere attivato le procedure previste dal titolo V, parte quarta, del medesimo decreto legislativo, non concludono le attività e gli interventi.

QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA

L'art. 4 del decreto ministeriale del 29 dicembre 2020 stabilisce che le risorse, destinate alla realizzazione di interventi di messa in sicurezza d'emergenza, caratterizzazione, analisi di rischio, bonifica e messa in sicurezza permanente, sono comprensive degli oneri relativi alle spese tecniche ed amministrative per la progettazione, l'avvio, la conduzione ed il collaudo degli interventi.

ALLEGATO 1

Nelle formulazione della documentazione tecnico-amministrativa si richiede pertanto di quantificare i costi in oggetto. In tale stima non rientra il rimborso di spese già sostenute per precedenti interventi e fasi procedurali.

Per favorire l'avvio del maggior numero di interventi, si rende necessario che l'importo dei progetti sia suddiviso in lotti funzionali del valore massimo di 1,5 milioni di euro.

Qualora non fosse possibile la suddivisione in lotti funzionali di tale valore dovrà essere presentata richiesta di deroga debitamente motivata indicando il valore del minimo lotto funzionale realizzabile. Tale deroga dovrà essere avallata dal parere della Provincia/Città Metropolitana di Torino.

Ogni proposta di intervento dovrà essere corredata dalla documentazione descritta nei paragrafi che seguono.

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Ai fini della determinazione dell'ammissibilità al finanziamento da proporre dovrà essere presentata:

- relazione attestante la necessità di esecuzione d'ufficio dell'intervento ai sensi del decreto ministeriale n. 269 del 29 dicembre 2020, supportata dai relativi atti;
- per i progetti di bonifica la documentazione urbanistica prevista dall'art. 253 del D.Lgs. 156/2006 o, in alternativa, che dimostri l'avvio della procedura di variazione degli strumenti urbanistici finalizzata all'evidenziazione dell'onere reale sul certificato di destinazione urbanistica;
- in caso di fallimento del responsabile dell'inquinamento, la documentazione attestante l'insinuazione nella procedura fallimentare secondo quanto previsto dal comma 2, articolo 253, del D.Lgs 152/2006;
- provvedimento di approvazione dell'intervento e verbale della conferenza dei servizi comprensivo dei pareri espressi dagli Enti;
- parere provinciale ex art. 3, comma 1, lettera e) della L.R. 42/2000, esplicitamente positivo con eventuali prescrizioni;
- indicazione del CUP, ove già disponibile;
- per i siti non inseriti negli elenchi dell'Anagrafe Regionale dei siti inquinati deve essere allegata una relazione di Arpa Piemonte in merito alla sussistenza delle fattispecie di cui al titolo quinto della parte quarta del D.Lgs. 152/2006. Per i siti inseriti nell'Anagrafe Regionale dei siti inquinati deve essere indicato il numero d'ordine del sito.

DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE

Sono ammesse le seguenti tipologie di progetti:

1. realizzazione di interventi di messa in sicurezza d'emergenza e delle misure di prevenzione
2. caratterizzazione e progettazione (comprensiva dell'analisi di rischio) di interventi di bonifica, messa in sicurezza permanente e ripristino ambientale
3. realizzazione di interventi di bonifica, messa in sicurezza permanente e ripristino ambientale

ALLEGATO 1

Per ogni sito orfano potranno essere presentati più progetti di una delle tre tipologie ovvero progetti abbinati di tipo 1 e 2; i progetti di tipo 3 non possono essere abbinati ad altri tipi di progetto.

A seconda del tipo di progetto si rende necessaria la documentazione riportata nel seguito.

Per tutti i tipi di intervento:

- cronoprogramma procedurale delle attività tecnico–amministrative necessarie alla realizzazione dell'intervento, come indicato nell'allegato 2 in base al format richiesto dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- cronoprogramma finanziario della spesa, come indicato nell'allegato 2 in base al format richiesto dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- dichiarazione dell'Amministrazione competente alla realizzazione degli interventi che attesti la congruità delle spese tecniche.

Realizzazione di interventi di messa in sicurezza d'emergenza e delle misure di prevenzione:

- progetto di messa in sicurezza d'emergenza e delle misure di prevenzione;
- computo metrico estimativo degli interventi;
- quadro economico dell'intervento (vedi nota in calce al documento).

Caratterizzazione e progettazione di interventi di bonifica, messa in sicurezza permanente e ripristino ambientale:

- piano di caratterizzazione;
- quadro economico della caratterizzazione (vedi nota in calce al documento);
- parcella previsionale per le spese di analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica e di progettazione dell'intervento di bonifica/messa in sicurezza permanente.

Realizzazione di interventi di bonifica, messa in sicurezza permanente e ripristino ambientale

- progetto operativo di bonifica;
- computo metrico estimativo degli interventi;
- quadro economico dell'intervento (vedi nota in calce al documento);

La documentazione tecnica dovrà essere redatta conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006.

I prezzi di riferimento sono quelli dell'elenco prezzi ufficiale della Regione Piemonte. Per i prezzi non presenti nell'elenco prezzi ufficiale della Regione Piemonte dovrà essere fornita analisi delle voci costituenti il prezzo con evidenza delle attività elementari e, ove non sia possibile analizzare l'attività elementare, un'analisi di mercato con i giustificativi di almeno 3 preventivi.

APPROVAZIONE E PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

L'approvazione dei progetti e dei piani di caratterizzazione deve tenere conto del parere di apposita conferenza dei servizi.

Unitamente alla documentazione amministrativa e progettuale, si rende necessaria la scheda di cui all'allegato 2 compilata in ogni sua parte.

La documentazione richiesta dovrà essere inviata dalle Province/Città Metropolitana di Torino completa in tutte le sue parti entro il 16 aprile 2021.

INDIVIDUAZIONE DELLE PRIORITA' DI INTERVENTO

La destinazione delle risorse finanziarie previste dal decreto ministeriale del 29 dicembre 2020, dovrà essere prioritariamente rivolta ai siti di competenza provinciale e comunale, considerato che per la bonifica delle aree ricadenti nelle perimetrazioni dei siti di interesse nazionale la normativa pone in capo al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare la competenza finanziaria ed amministrativa.

Le priorità di intervento saranno valutate in base ai seguenti criteri:

- indice di rischio calcolato secondo il metodo Arpa Piemonte riportato nel Piano Regionale di Bonifica delle Aree Inquinata approvato con L.R. 42/2000;
- gli interventi di messa in sicurezza d'emergenza saranno considerati comunque prioritari indipendentemente dall'indice di rischio;
- le attività di sola progettazione saranno ritenute a minore priorità rispetto alla realizzazione di interventi di bonifica, di messa in sicurezza permanente e di piani di caratterizzazione.

Ai fini dell'individuazione dei siti da proporre per il finanziamento nell'ambito delle risorse previste dal decreto ministeriale del 29 dicembre 2020 sarà possibile considerare i fondi residui, non sufficienti per la completa copertura finanziaria di un intero intervento/attività, per la realizzazione di interventi a minore priorità ma per i quali potrà essere invece assicurata la completa copertura finanziaria.

PRESENTAZIONE DEI PROGETTI DA PARTE DELLE PROVINCE E CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

In analogia con quanto disciplinato dall'articolo 16 della L.R. 42/2000 i progetti verranno considerati sulla base delle richieste inoltrate dalla Provincia/Città Metropolitana di Torino; a tale scopo si invitano tali Amministrazioni a presentare i progetti e la documentazione tecnico-amministrativa, tenuto conto dei limiti e dei criteri sopra segnalati, con indicazione degli interventi ritenuti prioritari sulla base dei criteri di cui al paragrafo precedente, tenendo altresì conto dei propri strumenti di pianificazione territoriale.

La documentazione dovrà essere trasmessa entro il termine del 16 aprile 2021 via PEC al seguente indirizzo:

serviziambientali@cert.regione.piemonte.it

Per il calcolo dell'indice di rischio gli Enti potranno avvalersi del supporto di Arpa Piemonte.

La documentazione dovrà essere accompagnata da una relazione della Provincia/Città Metropolitana di Torino che contenga l'elenco degli interventi, le motivazioni della scelta di inserimento nel programma proposto dalla Provincia, il dettaglio di calcolo dell'indice di rischio, l'eventuale parere in merito alla deroga al tetto di finanziamento di 1,5 milioni di euro.

NOTA RELATIVA ALLA COMPILAZIONE DEI QUADRI ECONOMICI

Indipendentemente dalle modalità di formulazione dei quadri economici nei documenti tecnici o amministrativi, essi devono essere ricondotti allo schema presente nella scheda di riepilogo. Tale quadro sarà il riferimento sia per la proposta di finanziamento nell'ambito degli Accordi di Programma previsti dal decreto ministeriale del 29 dicembre 2020.

INTERVENTI ED ATTIVITA' PER I QUALI NON SI DISPONGA DELLA DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE NECESSARIA ALL'AVVIO

Considerato che la tempistica prospettata dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare non consente da subito la raccolta di tutti gli elementi tecnico-amministrativi per l'esecuzione di ulteriori attività sui siti orfani, che potranno essere oggetto di contributo nell'ambito di integrazioni finanziarie del programma da parte del Ministero stesso, si invita a trasmettere le informazioni relative ad altri interventi secondo il format previsto dal Ministero stesso riportato in Allegato 3.

Tali elementi verranno valutati per supportare la richiesta, indirizzata al Ministero, di ulteriori risorse finanziarie.

Si evidenzia inoltre che gli elementi raccolti in attuazione della presente ricognizione potranno costituire supporto alle richieste di finanziamento statale nell'ambito della programmazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027.



Direzione Ambiente, Energia e Territorio

Interventi di messa in sicurezza, caratterizzazione, progettazione, bonifica, messa in sicurezza permanente e ripristino ambientale da proporre per il finanziamento nell'ambito del Decreto ministeriale del 29 dicembre 2020 "Programma nazionale di finanziamento degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani"

PROVINCIA

COMUNE

Responsabile del Procedimento

telefono _____

e-mail

PEC _____

DENOMINAZIONE SITO

N.ORD. Anagrafe regionale (indicare se il sito non è inserito nell'anagrafe)

Fattispecie di "sito orfano" previsto dal decreto

(Evidenziare la casella relativa alla tipologia di sito per la quale è richiesto il finanziamento)

Sito potenzialmente contaminato in cui non è stato avviato il procedimento di individuazione del responsabile della contaminazione, per il quale il proprietario del sito o altro soggetto interessato non provvedono agli adempimenti di legge	
---	--

Fattispecie di "sito orfano" previsto dal decreto

(Evidenziare la casella relativa alla tipologia di sito per la quale è richiesto il finanziamento)

Sito potenzialmente contaminato in cui si è concluso il procedimento di individuazione del responsabile della contaminazione, per il quale:	il responsabile dell'inquinamento non è individuabile	
	il responsabile dell'inquinamento non provvede agli adempimenti di legge (D.Lgs 152/2006 o DM 46/2019)	
	il proprietario del sito o altro soggetto interessato non provvedono agli adempimenti di legge (D.Lgs 152/2006 o DM 46/2019)	
Sito rispetto al quale i soggetti di cui all'art. 242 del D.Lgs 152/2006, dopo avere attivato le procedure previste dal titolo V, parte quarta, del medesimo decreto legislativo, non concludono le attività e gli interventi		
Sito rispetto al quale i soggetti di cui all'art. 245 del D.Lgs 152/2006, dopo avere attivato le procedure previste dal titolo V, parte quarta, del medesimo decreto legislativo, non concludono le attività e gli interventi		

Il responsabile dell'inquinamento è soggetto a procedura di fallimento

 SI

 NO

TIPOLOGIA DI PROGETTO (Evidenziare la casella relativa alla tipologia di progetto per la quale è richiesto il finanziamento; nel caso di abbinamento dei progetti di tipo 1 e 2 barrare entrambe le caselle)	1	messa in sicurezza d'emergenza e misure di prevenzione
	2	caratterizzazione e progettazione intervento
	3	intervento di bonifica, messa in sicurezza permanente e ripristino ambientale

IMPORTO NECESSARIO (tutto compreso):

_____,_____

 Per l'intervento proposto è già stato richiesto un CUP
(se si indicare il/i CUP)

 SI

 NO

L'intervento proposto è già stato oggetto di finanziamento regionale

 SI

 NO

Necessità di sottoporre a fase di verifica o di valutazione di impatto ambientale l'intervento

 SI

 NO

Nel progetto sono stati utilizzati prezzi non presenti nell'Elenco prezzi regionale

 SI

 NO

QUADRI ECONOMICI

Qualora il finanziamento sia richiesto per l'abbinamento dei progetti di tipo 1 e 2 compilare entrambi i quadri economici.

QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO [tipo 1 e tipo 3]:		
A – Lavori (compresi gli oneri per la sicurezza)		€
B - Somme a disposizione di cui:		€
B1 I.V.A. su lavori (10%)		€
B2 spese tecniche (I.V.A. ed oneri previdenziali compresi)		€
B3 altri oneri (I.V.A. compresa)		€
Totale A+B		€

QUADRO ECONOMICO DELLA CARATTERIZZAZIONE E PROGETTAZIONE [tipo 2]:		
A – Indagini ed analisi		€
B – I.V.A. su indagini ed analisi (22%)		€
C – Spese tecniche per la redazione ed esecuzione del piano della caratterizzazione (I.V.A. ed oneri previdenziali compresi)		€
D – Altri oneri (I.V.A. compresa)		€
E – Previsionale spese di analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica e progettazione dell'intervento (I.V.A. ed oneri previdenziali compresi)		€
Totale		€

Cronoprogramma procedurale					
	2021	2022	2023	2024	2025
Progettazione					
Stipula contratto					
Esecuzione lavori					
Collaudo					

Cronoprogramma finanziario					
	2021	2022	2023	2024	2025
Importo complessivo €					

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

0) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Relazione attestante la necessità di esecuzione d'ufficio e relativi atti	SI	NO
In caso di fallimento documentazione attestante l'insinuazione nella procedura fallimentare	SI	NO
Provvedimento di approvazione dell'intervento e verbale della conferenza dei servizi comprensivo dei pareri espressi dagli Enti	SI	NO
Parere provinciale	SI	NO
Documentazione urbanistica	SI	NO
Per i siti non inseriti in anagrafe, relazione ARPA di accertamento della ricorrenza delle fattispecie di cui al titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/2006	SI	NO

1) MESSA IN SICUREZZA D'EMERGENZA E MISURE DI PREVENZIONE

Progetto della messa in sicurezza d'emergenza e misure di prevenzione	SI	NO
Computo metrico estimativo degli interventi	SI	NO
Quadro economico dell'intervento	SI	NO
Dichiarazione del proponente sulla congruità delle spese tecniche	SI	NO

2) CARATTERIZZAZIONE E PROGETTAZIONE DI INTERVENTI DI BONIFICA, MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE E RIPRISTINO AMBIENTALE

Piano di caratterizzazione	SI	NO
Quadro economico della caratterizzazione	SI	NO
Parcella previsionale per le spese di analisi di rischio sanitario ambientale sito specifica e progettazione dell'intervento di bonifica	SI	NO
Dichiarazione del proponente sulla congruità delle spese tecniche	SI	NO

3) REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI BONIFICA, MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE E RIPRISTINO AMBIENTALE

Progetto di bonifica	SI	NO
Computo metrico estimativo degli interventi	SI	NO
Analisi dei prezzi non contenuti nel Prezzario regionale	SI	NO
Quadro economico dell'intervento	SI	NO
Dichiarazione del proponente sulla congruità delle spese tecniche	SI	NO

